Comune di Paderna
Provincia di Alessandria
cap 15050

ORDINANZA SINDACALE n. 01/2024

DIVIETO DI TRANSITO, PASCOLO E SOSTA DI GREGGI E ARMENTI SUL TERRITORIO COMUNALE

IL SINDACO

PREMESSO che il territorio del comune di Paderna non ha vocazione al pascolo e nel territorio del comune non sono presenti terreni prettamente vocati allo stesso;

VISTO che nel territorio del Comune di Paderna e nei comuni limitrofi negli ultimi anni si è segnalata la presenza di greggi di ovini/caprini che circolano e transitano e i cui proprietari utilizzano la tecnica del pascolo vagante senza avere, nella materiale disponibilità, alcun terreno e/o appezzamento ove alimentare gli animali, ovvero senza che il transito sia la diretta conseguenza dello spostamento per recarsi all'interno di appezzamento di terreno siti in altri Comuni di cui godono l'utilizzo;

ATTESO che il transito di greggi vaganti di ovini e caprini e la relativa sosta delle stesse compresi gli armenti crea:

- Ostacoli alla circolazione stradale;
- Imbrattamento delle strutture stradali in concomitanza delle avverse condizioni;
- Inconvenienti di ordine igienico sanitario dovuti a parassiti e alle deiezioni che gli animali rilasciano al passaggio e la conseguente diffusione di insetti, quali mosche e zanzare, con potenziale pregiudizio per il diffondersi di zoonosi dagli animali all'uomo;
- Danneggiamento e scorticamento degli scoli stradali e interpoderali con conseguenti fenomeni franosi degli stessi;
- che tutto ciò genera evidenti danni anche a carattere economico alle coltivazioni, ai frutteti e ai boschi di neoformazione ed a quelli di rinnovamento;
- Danni alla fauna autoctona locale e di passo e di quella liberata a scopo di ripopolamento.

RLEVATO altresì:

- che il comune di Paderna è tra i comuni in Piemonte individuati dalla Regione e dal Ministero della salute come "zona infetta" da peste Suina Africana e che rientra nella zona di restrizione II dove permangono in vigore le misure restrittive ai sensi dell'Ordinanza n. 5/2023 del 24 agosto 2023 "Misure di controllo ed eradicazione della peste suina africana";
- che la peste Suina Africana è una malattia altamente contagiosa, tipicamente emorragica, causata da un virus che colpisce solo i suini domestici e selvatici causando elevata mortalità, anche se NON TRASMISSIBILE ALL'UOMO;
- che la suddetta ordinanza definisce le misure di eradicazione, controllo e prevenzione che devono essere applicate nelle zone istituite in conformità al regolamento delegato (UE) n. 2020/687 e al regolamento di esecuzione (UE) n. 2023/594 di seguito riportate:

a) nelle zone infette e nelle zone di restrizione parte II correlate a casi di PSA nel selvatico

FEP - VOGHERA

b) in caso di sospetto e conferma di PSA in suini detenuti e nelle relative zone di protezione e sorveglianza
e zone di restrizione parte III;
c) nelle zone confinanti con quelle di cui alle lettere a) e b) , o nelle zone di restrizione parte I.

RAVVISATA la necessità di tutelare la salute pubblica mediante il divieto di transito ai greggi di pecore e capre sulle strade comunali;

VISTO l'art. 636 del Codice Penale;

VISTO il T.U.E.L. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;

ORDINA

1) Per tutte le motivazioni in premessa indicate, che si intendono richiamate integralmente e con vigenza immediata, E' VIETATO, su tutto il territorio comunale il transito, il pascolo e la sosta delle greggi di ovini e caprini e degli armenti;
2) I trasgressori alla presente ordinanza saranno puniti con la sanzione pecuniaria amministrativa di euro 200,00;
3) Le Forze dell'Ordine sono incaricate di far osservare la presente ordinanza.

INFORMA che il presente provvedimento verrà pubblicato all'Albo Pretorio Comunale e che lo stesso verrà trasmesso all'ASL di Alessandria Servizio Veterinario Area di Sanità Animale e alla Stazione dei Carabinieri di Villalvernia;

AVVERTE ALTRESI' che ai sensi dell'art. 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 contenente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti al TAR della Regione Piemonte entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

Paderna (AL) lì, 30.01.2024

IL SINDACO
Gualco Matteo

COMUNE DI PADERNA Prov. di ALESSANDRIA

Tel. 0131 850128 - Fax 0131 850002 - Cod. Fisc. 00445590061

FEP - VOGHERA